

CIRCOLARE N. 156 del 28 ottobre 2024

È stata pubblicata sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (d’ora in avanti “ADM”) la Determinazione Direttoriale prot. n. 656848/RU del 25 ottobre 2024 (allegato) – in vigore a decorrere dalla medesima data – contenente le disposizioni attuative dell’art. 13 del D.Lgs 25 marzo 2024 n. 41 (circolare Fipe n. 58/2024), che regola la gestione dei punti vendita per le ricariche per i giochi con vincite in denaro a distanza (online) in concessione rilasciata dalla stessa ADM.

In conformità con la normativa richiamata, il provvedimento istituisce “*l’Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza*” (d’ora in avanti “Albo Punti Vendita Ricariche” o “Albo”) al quale i soggetti interessati dovranno obbligatoriamente iscriversi per esercitare tale attività.

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, potranno iscriversi al menzionato albo esclusivamente:

- A) i titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici;
- B) i soggetti che già esercitano l’attività di Punti Vendita Ricariche, titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.;
- C) i soggetti, titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.

L’iscrizione – da eseguire in via telematica accedendo al Portale Unico Dogane e monopoli (PUDM), nell’area riservata del sito istituzionale dell’ADM www.adm.gov.it – **potrà essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno solare e ha validità sino al 31 dicembre dello stesso anno** (art. 4, comma 3). **Il rinnovo dovrà avvenire tra il 30 novembre e il 31 dicembre dell’anno precedente** (art. 4, comma 4).

Il provvedimento, tuttavia, prevede una **disciplina transitoria per l’anno in corso e per il 2025** (art. 10), stabilendo che:

i soggetti interessati a svolgere attività di Punto Vendita Ricariche nella restante parte del 2024 sono tenuti ad iscriversi all’Albo a partire dal 3 novembre 2024 e non oltre il 18 novembre 2024; per il 2025, il rinnovo dell’iscrizione dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2025.

È bene sottolineare che l’iscrizione e il rinnovo sono subordinati al pagamento anticipato di un importo annuale di 100 euro, oltre all’imposta di bollo, non frazionabile e per ogni singolo punto vendita che effettui attività di vendita ricariche (art. 4 commi 5 e 6). L’Agenzia delle Entrate, con [Risoluzione n. 51/E](#), ha conseguentemente istituito il codice tributo “5505” denominato “*Versamento importo annuale per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41*”.

Gli esercizi dovranno inoltre **esporre, all’esterno del locale e in posizione visibile, una targa di riconoscimento e individuazione**, le cui caratteristiche e dimensioni sono definite nell’Allegato A della determinazione in esame, che sarà rilasciata dall’ADM al termine della procedura di iscrizione e del pagamento dell’importo suindicato (art. 5), la quale dovrà poi essere stampata dal titolare dell’esercizio su supporto cartaceo e posizionata in modo da garantirne la leggibilità e la non deteriorabilità.